



ACCORDO

per l'attuazione di iniziative di valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione relative al patrimonio immobiliare pubblico di grande pregio storico-artistico ed in particolare del compendio "Real Polverificio Borbonico"

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

TRA

l'**Agenzia del demanio** – Direzione Regionale Campania (C.F. 06340981007) rappresentata dal dott. Mario Parlagreco in qualità di Direttore Regionale (di seguito anche "**Agenzia**")

E

Il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei**, con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche Parco, (di seguito anche "**Ministero**", "**MIC**" o "**Parco Archeologico**")

(di seguito, congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" con cui l'Agenzia è stata trasformata in ente pubblico economico;
- il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "*Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa (di seguito anche, la **Struttura per la Progettazione**);

- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura ed ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (DL c.d. Semplificazioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, che ha abrogato il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'art. 6, comma 1, prevede: Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di cessione e della politica agricola comune";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici") e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio;
- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la progettazione;
- la legge 6 agosto 1981 n. 456, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980" che decretava la nascita della Soprintendenza archeologica di Pompei, all'indomani del terremoto del 1981, operando il distacco territoriale dei comuni vesuviani dal resto della provincia di Napoli e dal Museo Archeologico Nazionale;
- la legge 8 ottobre 1997, n. 352, "Disposizioni sui beni culturali" che all'art. 9 dotava la Soprintendenza di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il D.P.R 26 novembre 2007 n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" che istituiva

la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, dotata di autonomia di bilancio;

- il D.L. 8 agosto 2013 n.91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito con L. 7 ottobre 2013 n.112, con cui la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei si scindeva in due istituzioni: l’una con competenza su Napoli, area flegrea e Caserta e l’altra con competenza sui siti vesuviani (Pompei, Ercolano e Stabia, Oplontis e Boscoreale) e diventava Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- il DM 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) “Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura ...” che attribuiva alla Soprintendenza la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei mentre contestualmente il sito archeologico di Ercolano fuoriesce dalla competenza di Pompei e diventa Parco Archeologico di Ercolano.

PREMESSO CHE

- il patrimonio immobiliare pubblico di pregio storico-artistico-culturale rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, può costituire un fattore di crescita per l’economia e generare un impatto sociale e culturale per i territori interessati. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un’attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al soddisfacimento di istanze sociali con ritorno economico e massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori;
- l’Agenzia del Demanio, nell’ambito della missione istituzionale ad essa affidata e in linea con le coordinate di cui all’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026, ha il compito di curare e generare valore attraverso il patrimonio immobiliare pubblico di propria competenza, applicando modelli sostenibili e innovativi che attraggano gli investimenti privati e facilitino soluzioni per la modernizzazione dei servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) e ai cittadini;
- il Ministero della Cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come novellato dall’articolo 21, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle aree funzionali di cui all’art. 53 del medesimo decreto legislativo, in particolare quelle di cui alle lettere a) “tutela dei beni culturali e paesaggistici” e b) “gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale, degli istituti e dei luoghi della cultura”;
- l’Agenzia del demanio promuove un nuovo modello di approccio alla definizione delle *policy* immobiliari che guardi ai patrimoni pubblici nella loro più ampia accezione e metta al centro dei processi decisionali il territorio, i suoi fabbisogni in termini di infrastrutture e servizi e le sue dinamiche evolutive economico-sociali e le sue legittime aspettative di crescita, le sue specificità geografiche e morfologiche, la sua identità e la sua storia ed infine la sua comunità, cogliendone fabbisogni e aspettative di futura crescita. È necessario, in quest’ottica, promuovere un approccio sistemico, multidisciplinare e multi-attoriale che favorisca l’adozione di una strategia integrata;
- il nuovo modello di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici così delineato conferisce centralità al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale in modo da assicurarne la pubblica fruizione e divenire leva di sviluppo economico e culturale del Paese; in tale rinnovata visione assume particolare strategicità la sinergia con il Ministero della Cultura orientata al recupero di un importante patrimonio pubblico culturale da restituire, rigenerato, alla fruizione pubblica e divenire leva di sviluppo economico e culturale del Paese;
- le Parti hanno inteso individuare nel presente accordo lo strumento più idoneo alla mutua collaborazione istituzionale al fine di valutare, programmare e definire le azioni, le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna a adempiere entro tempi certi, determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;

-

CONSIDERATO CHE

- nel corso interlocuzioni istituzionali tra l'Agenzia e il Ministero della Cultura, avviate nell'ambito di un tavolo costituito dalle Parti al fine di coordinare alcune iniziative di comune interesse, è emerso l'intento condiviso di realizzare una progettualità funzionale alla valorizzazione del compendio denominato Real Polverificio Borbonico, sito in Scafati (Salerno);
- detto compendio, di proprietà statale, è stato vincolato dal Ministero della Cultura con decreto del 06.12.1997 ai sensi dell'art. 1 della Legge 1089 del 01.06.1939, ed è pertanto sottoposto al regime di tutela di cui al D. Lgs 42/2004;
- costruito nella seconda metà dell'Ottocento durante un periodo di trasformazione industriale e riconvertito in epoca post-unitaria in Istituto Sperimentale dei Tabacchi, il complesso è costituito da fabbricati di rilevanza storico-architettonica quali l'edificio amministrativo, il laboratorio chimico e la Cappella di Santa Barbara;
- la porzione del compendio sopra indicato, completamente abbandonato dopo il terremoto del 1980, è stato consegnato in data 04/10/2002 dall'Agenzia del Demanio alla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. per l'esecuzione dei necessari lavori di restauro e risanamento delle strutture e successivamente, per effetto di una convenzione sottoscritta tra la medesima Soprintendenza ed il Comune di Scafati in data 15/06/2010, l'ente locale ne ha acquisito l'uso e la disponibilità;
- la restante porzione, che costituisce la maggiore consistenza del cespite e comprende anch'essa fabbricati di rilevanza storico-architettonica come i padiglioni ottocenteschi e alcuni edifici della metà del Novecento come l'Essiccatoio dei Tabacchi e i padiglioni di stoccaggio dei tabacchi con volte sottili di cls armato, è attualmente in consegna in uso governativo al Parco archeologico di Pompei (già Soprintendenza di Pompei), giusto verbale prot. 5199 del 18/04/2016, con destinazioni d'uso strettamente legate ai compiti istituzionali e alla riqualificazione dell'intera area a parco;
- il sito, inserito nel perimetro del Parco Archeologico di Pompei, in ragione del suo valore storico-culturale e della posizione baricentrica rispetto a grandi attrattori turistico-culturali, presenta oggi la potenzialità di diventare il motore di una nuova riconversione dell'intero territorio, offrendo un'opportunità per fare rete tra le diverse rilevanze del contesto in cui è collocato;
- il Parco Archeologico ha richiesto all'Agenzia un supporto nella individuazione della più idonea modalità di valorizzazione e gestione dell'intero sito, a partire da una *partnership* per la gestione del parco per poi proseguire alla individuazione del percorso migliore che garantisca la tutela del sito e la sua massima valorizzazione culturale;
- le Parti, nell'ambito di una fase concertativa e istruttoria, ritenendo opportuno avviare una collaborazione istituzionale per la valorizzazione del sito, hanno ravvisato nella stipula del presente accordo lo strumento più idoneo per disciplinare i rispettivi impegni e coordinare le iniziative per la migliore valorizzazione del compendio individuato ai punti precedenti;

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Accordo ha ad oggetto una collaborazione istituzionale tra le Parti per l'individuazione, definizione e attuazione congiunta di iniziative idonee alla valorizzazione del compendio demaniale "Real Polverificio Borbonico" ed utili a garantirne la massima fruizione pubblica e la messa a rete con i siti di interesse storico-culturale nel medesimo contesto territoriale. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a realizzare ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità di comune interesse, oggetto del presente accordo.

2. La collaborazione in particolare è finalizzata ad individuare le migliori modalità di gestione del compendio, che tengano conto degli strumenti giuridico-amministrativi disponibili, nell'ambito delle quali è data priorità all'ipotesi di costituzione di un partenariato pubblico-privato preordinato alla riqualificazione del bene per favorire la creazione di un hub con finalità turistiche e culturali di pregio che, rafforzando l'infrastruttura ricettiva locale, crei valore per il territorio da un punto di vista economico e sociale.
3. Ai fini dell'attuazione del presente accordo o per specifiche iniziative nell'ambito delle finalità del medesimo, il Ministero si avvale sin dalla firma del presente accordo della Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del demanio, ex art.1, comma 163, della legge n. 145/2018.
4. Nell'ambito delle iniziative che verranno intraprese nonché delle progettualità future, potranno essere individuati e coinvolti altri soggetti istituzionali che per loro natura, patrimonio e finalità, rispondano al conseguimento degli obiettivi qui condivisi.

Art. 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a realizzare ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle finalità di comune interesse, oggetto del presente accordo. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare uno studio di fattibilità che, tenuto conto del contesto di appartenenza e del regime vincolistico, evidenzia proposte di valorizzazione dei luoghi interessati prioritariamente in regime di partenariato pubblico privato per consentire i necessari investimenti e la migliore formula gestionale, nell'ottica di sviluppo sociale, culturale, di sostenibilità ambientale e di attrattività imprenditoriale. Conseguentemente si impegnano ad individuare le più idonee funzioni e destinazioni d'uso di aree e immobili del sito e i relativi procedimenti amministrativi da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di accessibilità e fruibilità, nonché di sviluppo turistico culturale sostenibile dell'area con riverbero sui territori delle Comunità afferenti.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Agenzia si impegna, anche attraverso la Struttura per la Progettazione, a:
 - a) sviluppare, tenuto conto del fabbisogno esigenziale che verrà fornito dal Parco Archeologico, una proposta di *concept* e di *masterplan* per individuare, con il coinvolgimento di investitori privati, il percorso di valorizzazione che individui le migliori soluzioni innovative in conformità agli *standard* nazionali e comunitari per garantire la qualità della progettazione, con particolare attenzione all'impatto ambientale e all'esigenza di aumentare la resilienza alla vulnerabilità climatica e di generare maggior valore sociale, in linea con gli indicatori di sostenibilità KPI;
 - b) Supportare il Parco Archeologico per individuare le migliori modalità di gestione e valorizzazione del complesso, dando priorità al modello di partenariato pubblico-privato, in considerazione delle sue potenzialità in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili, tutela del sito, finalità turistica di eccellenza e massima valorizzazione culturale;
 - c) garantire il supporto della Struttura per la Progettazione per le attività tecnico-specialistiche utili al raggiungimento delle finalità del presente accordo;
 - d) promuovere, partecipare e proseguire speditamente nelle attività del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 5 con tutti i soggetti pubblici interessati.
3. Il Ministero si impegna a:
 - a) fornire il supporto necessario a facilitare le operazioni oggetto del presente Accordo, fornendo il supporto tecnico-amministrativo e attivando le necessarie interlocuzioni con gli altri soggetti coinvolti, per acquisire ogni dato ed informazione utile allo svolgimento delle attività, nel comune intento di accelerare l'intero procedimento di valorizzazione e rigenerazione del compendio;
 - b) facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione dei progetti frutto del presente accordo fornendo – ove richiesto – pareri o autorizzazioni

- nonché ogni ulteriore elemento utile al conseguimento delle finalità;
- c) fornire il proprio quadro esigenziale necessario per lo sviluppo del *concept* e del *masterplan*;
 - d) partecipare e proseguire speditamente nelle attività del Tavolo tecnico, di cui al successivo art. 5 con tutti i soggetti pubblici interessati;
 - e) ottimizzare la gestione del compendio per realizzare le finalità turistico - culturali.
4. Le Parti potranno partecipare a consessi istituzionali e tecnici, con stakeholders pubblici e privati, congiuntamente o separatamente, nel comune obiettivo di favorire lo sviluppo dell'operazione.
 5. L'esito delle interlocuzioni sarà oggetto di aggiornamento e condivisione all'interno del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 5.

Art. 3

(Durata, recesso, risoluzione e modifiche dell'Accordo)

1. Il presente accordo ha una durata di tre (3) anni a decorrere dalla sottoscrizione, prorogabili e/o rinnovabili in relazione allo sviluppo degli interventi. Entro sei mesi dalla scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo dell'accordo, nonché degli eventuali accordi attuativi e delle convenzioni sottoscritte con la Struttura per la Progettazione da esso derivanti, le Parti possono rinnovare i termini dello stesso, riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
2. Il presente accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da formulare esclusivamente in forma scritta, anche in relazione alla possibile estensione ad altri soggetti pubblici.
3. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo con un preavviso scritto non inferiore a sei mesi.
4. L'accordo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o laddove successivamente l'attuazione dello stesso risultasse impossibile da realizzare.
5. In caso di recesso o risoluzione, resta ferma la piena validità ed efficacia delle convenzioni sottoscritte in attuazione del presente accordo, fatta salva diversa intesa tra le Parti espressa in forma scritta.
6. Le Parti danno atto che in caso di partecipazione di altri soggetti istituzionali non sarà necessario addvenire ad una modifica del presente accordo, in quanto sarà sufficiente integrare di volta in volta il TTO con i referenti degli ulteriori interlocutori interessati.

Art. 4

(Oneri finanziari)

1. Le Parti convengono che le attività di collaborazione previste nel presente accordo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici, in coerenza con le funzioni istituzionali di ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente accordo e degli eventuali accordi attuativi non è, pertanto, previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, salvo il rimborso di eventuali spese, ove previsto dalla vigente normativa.

Art. 5

(Tavolo tecnico)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, per mezzo dello stesso, si impegnano a costituire un tavolo tecnico (di seguito anche, il "Tavolo

Tecnico”), composto da loro rappresentanti. In attesa dei successivi atti per l’individuazione dei rispettivi referenti, sono sin da subito nominati componenti del tavolo, per l’Agenzia del demanio il Vicedirettore Regionale della Direzione Regionale Campania con funzioni di *project manager*, dott. Pierpaolo Russo ed il dott. Luigi Di Cristo della Struttura per la Progettazione con funzioni di *program manager*, per il Parco Archeologico di Pompei (MIC) l’ing. Vincenzo Calvanese (responsabile dell’Area Funzionale Ufficio Tecnico) e l’arch. Paolo Mighetto (Responsabile dell’Area Funzionale Cura Aree Verdi e responsabile del Sito di Scafati oggetto del presente protocollo).

2. Il Tavolo Tecnico, convocato a cura dell’Agenzia del demanio entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, avrà il compito di:
 - a. individuare, all’esito dello sviluppo del concept e del masterplan, le migliori modalità di gestione e valorizzazione del complesso, anche mediante lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico-privato, in termini di ottimizzazione del sito in coerenza con gli obiettivi del parco archeologico garantendone la massima valorizzazione culturale e lo sviluppo di una ricettività turistica di eccellenza;
 - b. promuovere, per la successiva approvazione e sottoscrizione dei competenti organi delle Parti in coerenza con i rispettivi ordinamenti, eventuali convenzioni, accordi ed atti attuativi, aggiuntivi, di proroga, integrativi e modificativi del presente accordo, compresi quelli relativi all’estensione della collaborazione ad ulteriori interlocutori istituzionali interessati ovvero competenti rispetto alle iniziative scaturenti dal presente accordo;
 - c. monitorare lo stato di avanzamento di tutte le attività oggetto della collaborazione;
 - d. fornire supporto nello svolgimento delle attività con riferimento a problematiche di natura tecnico-giuridica eventualmente insorte.
3. Il Tavolo Tecnico potrà essere integrato con referenti di ulteriori interlocutori istituzionali interessati ovvero competenti rispetto alle attività oggetto della collaborazione, anche in relazione agli atti e alle procedure amministrative conseguenti alle attività sviluppate nel presente accordo.

Art. 6

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché, nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio, sempre contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

5. Per il Parco Archeologico, il Titolare del trattamento dei dati è il responsabile per la protezione dei dati personali (*Data Protection Officer* - "DPO"), sempre contattabile all'indirizzo email: [pa-pompei@cultura.gov.it].

Art. 7

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente accordo ed alle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso, tramite i propri siti istituzionali e con le modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa, purché condivise e concordate preventivamente.
2. A tal fine, quindi, le Parti si riservano di identificare eventuali ulteriori attività di comunicazione quali, ad esempio, attività di ufficio stampa, organizzazione di eventi istituzionali e diffusione di informazioni sui *social media*.
3. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quelle ascrivibili a ciascuna di esse.
4. In particolare, i loghi dell'Agenzia e del Ministero potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo.
5. L'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente accordo, richiederà invece il consenso della Parte interessata.

Art. 8

(Comunicazioni fra le Parti)

1. Per le comunicazioni fra le Parti in attuazione del presente Accordo sono individuati:
 - per l'Agenzia: il dott. Pierpaolo Russo, in qualità di Vicedirettore della Direzione Regionale Campania e l'ing. Antonella Ciochi
 - per il Parco Archeologico: arch. Paolo Mighetto (paolo.mighetto@cultura.gov.it), in qualità di responsabile Sito Polverificio di Scafati;
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - se indirizzata all'Agenzia:
dre_campania@pce.agenziademanio.it; strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it
4. se indirizzata al Parco Archeologico di Pompei: pa-pompei@cultura.gov.it
5. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 10

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11

(Efficacia)

1. Il presente accordo è vincolante per le Parti e assume efficacia all'atto della sottoscrizione, da effettuare con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Direttore della Direzione Regionale della
Campania dell'Agenzia del Demanio

Dott. Mario Parlagreco
(Firmato digitalmente)

Il Direttore del Parco Archeologico

Dott. Gabriel Zuchtriegel
(Firmato digitalmente)